La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
RIVISTA SCIENTIFICA BIMESTRALE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
ISSN 2281-8693
PUBBLICAZIONE DEL 26.6.2013

UDIENZA PER L'ASSEGNAZIONE O L'AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA AVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE – ESPROPRIAZIONE MOBILIARE

(art. 530 c.p.c.)

Di **Giulio SPINA**

Pignoramento
(espropriazione mobiliare presso il debitore)

↓

Istanza di assegnazione o di vendita
(art. 529 c.p.c.)

↓

Udienza per l'audizione delle parti

Il giudice **fissa con decreto l'udienza** alla quale il **creditore pignorante**, i **creditori intervenuti**, il **debitore** ed eventualmente gli **altri interessati** debbono comparire davanti a lui (art. 485 c.p.c.).

Le **parti**:
- possono fare **osservazioni** circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita;
- devono proporre, **a pena di decadenza**, le **opposizioni agli atti esecutivi** (se non sono già decadute dal diritto di proporle)

Non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'**accordo** delle parti comparse

Opposizioni

↓

Il giudice decide su di esse con **sentenza**

↓

Ordinanza per l'assegnazione o la vendita

Inoltre:

- in caso di **intervento dei creditori** a norma dell'art. 525, c. 2 c.p.c., e se **non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso**:
  decreto per l'assegnazione o la vendita;

- altrimenti: si segue la procedura sopra descritta ex art. 530 commi 1-4 c.p.c., ma saranno **sentiti soltanto i creditori intervenuti non oltre la prima udienza** ex art. 530 c.p.c. fissata per l'assegnazione o l'autorizzazione della vendita.

La Nuova Procedura Civile